

CIRCOLARE IN MATERIA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEL 3% DEGLI UTILI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59, IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE

- I. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative e i loro consorzi devono destinare alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo mutualistico, assolvono agli obblighi suddetti versando i contributi all'entrata del bilancio dello Stato.
- II. L'obbligo è stato poi ribadito in occasione della riforma del diritto societario (d.lgs 6/2003), attraverso l'articolo 2545-quater c.c., il quale, dopo aver previsto che "qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali", ha infatti disposto che una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge (59/1992).
- III. Il calcolo del contributo deve essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal citato comma 4 dell'art. 1 della legge 59 e, per la generalità di esse, sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904/77.
- IV. La circolare n. 96 del 22 luglio 1998, emanata dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale (allora Autorità competente all'esercizio della vigilanza nei confronti delle cooperative) ha previsto i casi di esclusione che il contributo del 3% sulla quota di utile non sia dovuto qualora:
 - a) la quota di utile determinata ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del c.c. sia destinata alla copertura di perdite relative ad esercizi pregressi e non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate;
 - b) le somme siano destinate ai ristorni, in quanto considerati componenti negativi di reddito;
 - c) le somme siano accantonate nell'esercizio ad apposita riserva o fondo a seguito dell'ottenimento di contributi in c/capitale quando questi non costituiscono componenti attivi della gestione (ricavi);
 - d) gli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937 n.1706 e successive modificazioni per i quali la quota del 3% è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

- V. Con riguardo alla fattispecie di cui alla precedente lettera a), è necessario disporre/specificare quanto segue:
- a) in caso di risultato positivo di esercizio, imponendo l'articolo 2545-quater c.c. la destinazione del trenta per cento degli utili netti annuali a riserva legale e il versamento ai fondi mutualistici, l'esenzione dal pagamento del contributo del tre per cento avrà luogo, dopo la destinazione a riserva legale obbligatoria, limitatamente alla quota di utile residuo destinato direttamente al ripianamento delle perdite civilistiche pregresse, sempreché nel patrimonio netto della cooperativa non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate;
 - b) in questa ipotesi, il contributo del tre per cento dovrà quindi essere calcolato sulla differenza tra l'utile di esercizio e la parte del suddetto utile destinata a diretta copertura delle perdite pregresse.
- VI. Resta inteso che in attesa della pubblicazione della circolare da parte dell'Autorità di vigilanza, al fine di garantire uniformità, si auspica comunque l'applicazione dei criteri sopra richiamati già a far data dall'esercizio 2021.

08.02.2022